

NOTA

SINTESI SU ALCUNI ARTICOLI DELLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”

<p>Art. 11, comma 1 e 2 “Controllo della spesa sanitaria</p>	<p><i>Il comma 1 stabilisce che le regioni che non sono state sottoposte a commissariamento e per le quali non viene verificato positivamente il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro, ma che abbiano garantito l’equilibrio economico del settore sanitario, possono chiedere la prosecuzione del Piano per una durata non superiore al triennio. L’attuazione del piano di rientro è condizione per l’attribuzione definitiva delle risorse finanziarie già previste anche nell’ipotesi in cui la quota di risorse sia stata già, in tutto o in parte, anticipata.</i></p> <p><i>Il comma 2 stabilisce che per quanto riguarda le regioni già commissariate, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei relativi Piani di rientro, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta effettuano una ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che individui modalità e tempi di pagamento. <u>Al fine di agevolare quanto previsto fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime.</u></i></p> <p><i>A tale proposito si segnala che l’esposto presentato dal TAIIS alla Commissione Europea, in cui si denunciava il contrasto della normativa italiana con l’art. 5 della direttiva 2000/35/CE, è stato archiviato, in quanto le procedure di esecuzione forzata restano sottoposte al diritto nazionale degli Stati membri.</i></p>
<p>Art. 11, comma 4 Acquisti di beni e servizi</p>	<p>stabilisce che gli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle convenzioni Consip e per importi superiori ai prezzi di riferimento sono oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.</p>
<p>Art. 14, comma 32 (modificato) Imprese partecipate dagli Enti Locali</p>	<p>In tema di imprese partecipate dagli enti locali, l’articolo 14, comma 32, ha introdotto significative novità*. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti è stato disposto il divieto di costituzione di nuove società. Inoltre, entro il 31 dicembre 2011 (nel testo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 era prevista la data del 31 dicembre 2010) i medesimi Comuni dovranno mettere in liquidazione le società in portafoglio o cedere la propria quota. La disposizione non trova applicazione per le imprese con partecipazione paritaria o proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; - i Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti, potranno detenere la partecipazione ad una sola società. Gli stessi Comuni, sempre entro il 31 dicembre 2011 (anche in tale circostanza nel testo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 era



	<p>prevista la data del 31 dicembre 2010) dovranno mettere in liquidazione le società in eccesso già costituite.</p> <p>Inoltre, <u>rispetto al testo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 è stato previsto</u> che le concrete modalità attuative del comma in questione, nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione, saranno determinate attraverso un decreto del Ministero per i rapporti con i con le regioni e la coesione territoriale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e per le riforme del federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.</p> <p>* Sul punto, appare necessario rilevare che il legislatore ha precisato preliminarmente: <i>“fermo quanto previsto dall’art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Al riguardo, si evidenzia che il comma 27 della citata legge esclude la possibilità per le amministrazioni pubbliche di costituire società “aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E’ fatta tuttavia salva la “costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni pubbliche nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza”.</i></p>
<p>Art. 31, comma 1-bis (novità)</p> <p>Compensazione di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo</p>	<p>Al fine di offrire una parziale soluzione alla delicata tematica dei “Ritardi nei Pagamenti”, è stata introdotta la possibilità di operare la <u>compensazione delle somme iscritte a ruolo con i crediti vantati</u>, non solo nei confronti delle Regioni ed Enti Locali ma anche del Servizio Sanitario Nazionale.</p> <p>Tale possibilità, tuttavia, è subordinata al rispetto di una precisa procedura. Infatti, le imprese che – a partire dal 2011 – sono interessate ad accedere allo strumento della compensazione, dovranno ottenere la <u>certificazione del credito</u>, ovvero l’attestazione che il credito in questione è liquido, esigibile e non ancora prescritto.</p> <p>Tuttavia, è stato previsto che le concrete modalità di attuazione dell’articolo in questione saranno stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.</p>
<p>Art. 40</p> <p>Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno</p>	<p>In considerazione delle peculiarità della situazione economica, è stata regolamentata la possibilità per le Regioni del Mezzogiorno, di introdurre un regime di fiscalità agevolata in favore delle nuove iniziative produttive.</p> <p>Nello specifico, ai sensi di quanto previsto all’articolo 40, comma 1, alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è stata concessa la facoltà di modificare, con proprie leggi, le aliquote dell’imposta sulle attività produttive fino ad azzerarle o a concedere esenzioni, detrazioni e deduzioni relative all’imposta. Ad ogni buon conto, l’intervento regionale dovrà necessariamente essere operato nel rispetto della normativa UE, nonché degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia. E’ stato inoltre precisato che, con DPCM, sarà stabilito il periodo a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni contenute nell’ambito delle suddette leggi regionali.</p>



<p>Art. 42 Reti di imprese</p>	<p>Prevede alcune importanti misure volte ad agevolare la costituzione delle Reti di Imprese, disciplinate dal “decreto incentivi” convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33 ed introdotte al fine di incentivare forme di collaborazioni tecnologiche e commerciali tra PMI operanti all’interno della medesima catena della filiera produttiva con l’obiettivo di beneficiare di agevolazioni amministrative, finanziarie e di ricerca e sviluppo.</p> <p>In particolare all’articolo 42, è stato demandato ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate la fissazione delle condizioni per il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei al riconoscimento delle imprese come appartenenti ad una rete di imprese, nonché forme, modalità e termini per la presentazione delle richieste in questione. E’ stato, altresì, precisato che alle reti di impresa competono vantaggi fiscali, amministrativi, finanziari ed anche possibilità di stipulare convenzioni con l’ABI.</p>
<p>Art. 43 Zone a Burocrazia Zero</p>	<p>Introduce la possibilità di costituzione nel Mezzogiorno d’Italia di zone a burocrazia zero, al fine di favorire lo sviluppo di nuove iniziative produttive. Al riguardo stabilisce che i provvedimenti amministrativi, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, saranno adottati da un Commissario di Governo il quale, ove necessario, provvederà alla convocazione di una Conferenza di Servizi. I provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intenderanno positivamente adottati in caso di mancata adozione di un provvedimento espresso entro 30 giorni dall’avvio del procedimento.</p>